

REGIONE LOMBARDIA

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'INTERO TERRITORIO DEI COMUNE DI DONGO, ESCLUSA LA ZONA INDUSTRIALE E PORTUALE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI;

VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 3 DICEMBRE 1975 N. 805;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 24 LUGLIO 1977 N.616;

ESAMINATI GLI ATTI;

CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 13 NOVEMBRE 1974, HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRA CITATA, CON LE ESCLUSIONI DELLA ZONA INDUSTRIALE E DELLA ZONA PORTUALE, L'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI DONGO, CHE CONFINA A NORD CON I COMUNI DI CONSIGLIO DI RUMO, STAZZONA E GERMASINO, AD EST CON IL LAGO DI COMO;

A SUD CON I COMUNI DI MUSSO E PIANELLO LARIO;

AD OVEST CON IL COMUNE DI GARZENO,

AD ESTENSIONE DEL PRECEDENTE VINCOLO PARZIALE OPERANTE IN FORZA DEL DECRETO MINISTERIALE 16 AGOSTO 1955;

CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PREDETTA LEGGE ALL'ALBO DEL COMUNE DI DONGO;

VISTA L'OPPOSIZIONE PRESENTATA, A TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DONGO CON DELIBERAZIONE DEL 9 APRILE 1979, N. 56;

RITENUTO CHE DETTA OPPOSIZIONE DEBBA ESSERE RESPINTA PER I SEGUENTI MOTIVI: IN QUANTO GIURIDICAMENTE INFONDATA NON POTENDOSI RISCONTRARE NELLA PROCEDURA SEGUITA DALL'APPOSITA COMMISSIONE PROVINCIALE NELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO ALCUN VIZIO DI LEGITTIMITÀ L'OPERATO DELLA CITATA COMMISSIONE, E' DA RITENERSI PERFETTAMENTE IN LINEA CON LA NORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' DA ESCLUDERSI LA LAMENTATA INTERFERENZA NELLA AUTONOMIA LOCALE; SEMPLICEMENTE SI E' VOLUTO REALIZZARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE DEMANDATE DALLA LEGGE, UNA MIGLIORE TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE;

CONSIDERATO CHE IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBLIGO DA PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO, DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITÀ VINCOLATA, DI PRESENTARE ALL'ASSESSORATO PER IL COORDINAMENTO DEL TERRITORIO, SERVIZIO BENI AMBIENTALI, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA LOCALITÀ STESSA;

RICONOSCIUTO CHE LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHÉ PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE PER LE BELLEZZE NATURALI CHE SI GODONO DALLE STRADE E DAI

PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO, MENTRE L'ABITATO DEL CAPOLUOGO, ED I NUCLEI SPARSI DI VECCHIE CASE, COSTITUISCONO UN INSIEME DI VALORI ESPRESSI DALLA NATURA E DOVUTI ALL'INTERVENTO DELL'UOMO, ARMONIOSAMENTE FUSI INSIEME E COSTITUENTI COMPLESSI DI COSE IMMOBILI AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 2 OTTOBRE 1979, N. 335 CON IL QUALE VIENE DELEGATO L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA A FIRMARE ATTI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CITATA LEGGE 1497;

DECRETA:

ART. I

RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ART. 1, NUMERI 3) E 4) ED E' QUINDI SOTTOPOSTO A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA L'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI DONGO, ECCETTUATE: LA ZONA PORTUALE GIÀ ESCLUSA DAL VINCOLO CON IL DECRETO MINISTERIALE 16 AGOSTO 1955 E LA ZONA INDUSTRIALE QUALE RISULTA DAL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE TOPOGRAFICAMENTE INDIVIDUATA CON TINTEGGIATURA ROSEA NELLE PLANIMETRIE ALLEGATE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO QUALE PARTE INTEGRANTE SUB 'A' (ZONA ALBANO) E SUB 'B' (ZONA MOZZANZONICO).

ART. II

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA , NONCHÉ NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI COMO. IL SINDACO DEL COMUNE DI DONGO PROVVEDERÀ ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE, ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE IL COMUNE STESSO TERRÀ A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA.

LA REGIONE LOMBARDIA COMUNICHERÀ AL MINISTERO PER I BENI AMBIENTALI E CULTURALI IL PRESENTE DECRETO, NONCHÉ LA DATA DELL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALL'ALBO DEL COMUNE.

AVVERSO IL PRESENTE DECRETO I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI COMUNQUE INTERESSATI ALLA SOPRADESCRITTA ZONA HANNO FACOLTÀ DI RICORRERE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.

G.U. N. 108 (19 APRILE 1980)

RITORNA ALL'INDICE DECRETI MINISTERIALI LEGGE 1497/39

